

L.R. 30/1987, art. 5, c. 1 lett. p bis)
L.R. 19/2004, art. 4, c. 10

B.U.R. 7/9/2005, n. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0265/Pres.

Regolamento per l'individuazione degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 10 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e dei bilanci pluriennali per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento individua gli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati dai pubblici uffici relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi dell'articolo 4, comma 10, legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).

Art. 2
(Soggetti obbligati)

1. Sono tenuti al pagamento degli oneri per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli di cui all'articolo 1, i soggetti destinatari degli stessi.

Art. 3
(Soggetti destinatari)

1. Destinataria del pagamento per l'attuazione delle attività indicate nell'articolo 4 è la Provincia competente per territorio.

Art. 4
(Ispezioni soggette a pagamento)

1. Le attività ispettive, previste dal decreto legislativo n. 209/2003, verso gli impianti, in esercizio o in attesa di autorizzazione, che svolgono attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso, nonché le attività ispettive verso gli impianti che svolgono l'attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sono soggette a pagamento, come di seguito elencato:

- a) ispezione prevista dall'articolo 15, comma 4, decreto legislativo n. 209/2003 per attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo del 5 febbraio 1999 n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
- b) ispezione preventiva prevista dall'articolo 6, comma 5, decreto legislativo n. 209/2003 per ammissione ad attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97;
- c) ispezione annuale prevista dall'articolo 6, comma 5, decreto legislativo 209/2003 per controllo attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso con procedura semplificata ai sensi articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97;
- d) ispezione annuale per il controllo delle attività di trattamento autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97.

2. La Provincia competente per territorio che svolge l'attività ispettiva di cui al comma 1, determina la durata della stessa e richiede al destinatario una tariffa oraria pari a cinquanta euro da versare secondo le modalità previste dall'articolo 6.

Art. 5

(Oneri per l'attività di istruttoria)

1. L'attività di istruttoria relativa alle prestazioni effettuate dalla Provincia competente per territorio è posta, in applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 209/2003, a carico del soggetto destinatario della stessa. Tale attività è subordinata al versamento degli importi definiti nella tabella A allegata al presente regolamento, per scaglioni successivi, in base all'ammontare riportato.

2. L'esame e l'approvazione dei progetti di adeguamento di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 209/03 non rientra tra le attività che comportano il pagamento degli oneri istruttori.

Art. 6

(Modalità di pagamento)

1. Le Province con proprio provvedimento individuano le modalità di versamento degli oneri istruttori per le ispezioni, le prestazioni ed i controlli effettuati in applicazione del decreto legislativo n. 209/2003.

Tabella A

Art. 5

(Oneri per l'attività istruttoria)

Importo progettuale intervento

Fino a 300.000,00 euro

Da 300.001,00 euro a 500.000,00 euro

Da 500.001,00 euro a 1.000.000,00 euro

Da 1.000.001,00 euro a 1.500.000,00 euro

Da 1.500.001,00 euro a 2.000.000,00 euro

Oltre 2.000.000.00 euro

Oneri istruttori

800,00 euro

900,00 euro

1.000,00 euro

1.100,00 euro

1.200,00 euro

1.300,00 euro